



TRIBUNALE DI MESSINA

PROGETTO DI FORMAZIONE PER IL TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013 e succ. mod. di cui agli artt. 50 e 50 *bis* d.l. n. 90/2014, conv. dalla legge n. 114/2014)

dal (data di inizio – data di ultimazione del tirocinio)

Il dott./la dott.ssa _____

nata a _____ il _____

E-mail _____ codice fiscale _____ tel. _____

essendosi collocato utilmente nella graduatoria degli ammessi ai (n. _____) tirocini formativi presso il Tribunale di Messina, banditi il _____ ai sensi delle disposizioni sopra citate, e preso atto dell'abbinamento operato con il magistrato affidatario secondo le preferenze settoriali indicate in domanda, nell'iniziare l'attività,

riconosce e accetta

- che la sede del tirocinio è presso e nei locali del Tribunale di Messina;
- che è destinato a collaborare con il magistrato dott. _____;
- che il tirocinio ha la durata di diciotto mesi, con inizio il _____ e termine il _____;
- che egli è tenuto a collaborare con il magistrato affidatario per una media di diciotto ore settimanali, distribuite nei giorni e negli orari concordati con l'affidatario, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, degli impegni lavorativi del magistrato e di quelli concorrenti del tirocinante (che, ad esempio, frequenti la Scuola di specializzazione per le professioni legali, un dottorato di ricerca, un master o uno studio legale per la pratica forense);
- che, in alternativa, può svolgere il tirocinio per trenta ore la settimana per un periodo di dodici mesi e il tirocinio presso uno studio legale negli altri sei mesi;
- che, ove necessario, il tirocinante può essere esentato dal magistrato affidatario dal frequentare l'ufficio per limitati periodi, con successivo graduale recupero delle ore non lavorate;

- che obiettivo del tirocinio è, da un lato, il perfezionamento del percorso formativo post-universitario del tirocinante per un più proficuo inserimento nelle professioni legali e, dall'altro, la dotazione di un valido supporto personale al magistrato, che nella prospettiva della più compiuta realizzazione dell'«ufficio del giudice» gli fornisca assistenza e collaborazione nell'espletamento delle sue ordinarie attività professionali;

- che lo svolgimento del tirocinio implica lo svolgimento delle attività di assistenza e di collaborazione del magistrato affidatario, quali dettagliatamente specificate nel "*man-sionario*" che, previa sottoscrizione da parte dello stagista, si allega al presente progetto e ne fa parte integrante.

Inoltre,

si obbliga

- a rispettare tutte le prescrizioni specificate nelle Convenzioni, che dichiara di ben conoscere, stipulate da questo Tribunale il 6 ottobre 2014 con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina e il 16 ottobre 2014 con la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Messina, nonché quelle previste nelle Risoluzioni adottate in materia dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura;

- a seguire le indicazioni del magistrato affidatario e dei magistrati coordinatori, ai quali dovrà rappresentare le esigenze di tipo organizzativo e le problematiche che possono sorgere durante il tirocinio, anche nei rapporti con la classe forense e il personale di cancelleria;

- a mantenere il massimo riserbo e il doveroso segreto in relazione a tutti i dati e notizie di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;

- ad astenersi dall'esame di atti giudiziari o dall'assistenza ad attività giudiziarie coperti da segreto secondo le vigenti norme processuali;

- a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

- a osservare gli orari concordati con il magistrato affidatario;

- a indicargli immediatamente i processi da lui trattati come legale o praticante, o curati dallo studio presso cui eventualmente svolge la pratica, nonché ogni altro per il quale versi comunque in situazioni di incompatibilità, anche soltanto per ragioni di semplice convenienza, e, quindi, ad astenersi da ogni attività di studio e collaborazione in ordine a tali processi;

- a non esercitare attività professionale dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Messina e a non difendere, anche nelle fasi o gradi successivi del procedimento, le parti dei procedimenti trattati dal magistrato affidatario;

- a partecipare ai corsi di formazione organizzati per i tirocinanti o ad essi estesi.

Infine

prende atto

che il tirocinio può essere interrotto in ogni momento, mediante provvedimento del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante e il giudice affidatario:

a) nel caso in cui, anche senza che ricorrano fatti colpevoli, venga meno il rapporto fiduciario tra il giudice affidatario e il tirocinante;

b) in caso di inosservanza, da parte del tirocinante, degli obblighi assunti;

c) in caso di riscontrata inidoneità del tirocinante;

d) nel caso cui, anche per fatti non colpevoli, la presenza del tirocinante possa compromettere l'immagine di indipendenza e di imparzialità o il prestigio dell'ufficio;

e) per esigenze organizzative proprie dell'ufficio o rappresentate dal giudice affidatario.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) il Presidente del Tribunale valuta la possibilità di affidare il tirocinante a un altro giudice.

Messina, il _____

Il presidente del tribunale

dott. _____

Il presidente della commissione dei magistrati coordinatori

dott. _____

Il magistrato affidatario

dott. _____

Il tirocinante

dott. _____